

Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – 4 dicembre 2015
<http://www.radoradiale.it/scheda/460666/sezione-disciplinare-dell-csm>

intervengono:

Antonio Leone (presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, *Nuovo Centrodestra*)

Maria Rosaria San Giorgio (relatore, componente della Sezione Disciplinare del CSM, *Unità per la Costituzione*)

Monica Napoleoni (testimone, sostituto Commissario della Polizia di Stato)

Lorena Zugarini (testimone, assistente Capo della Polizia di Stato)

Danilo Paciotti (testimone, appuntato scelto Carabinieri)

Luca Palamara (giudice consigliere, componente della Sezione Disciplinare del CSM, *Unità per la Costituzione*)

Luigi Salvato (procura generale presso la Cassazione)

Giuliano Mignini (sostituto procuratore generale a Perugia),

Piercamillo Davigo (consigliere Suprema Corte di Cassazione, difensore del dott. Giuliano Mignini)

Trascrizione:

Leone: Chiamiamo il procedimento numero centoventi del due mila quattordici nei confronti dottor Giuliano Mignini, sì presente, difeso dal dottor Piercamillo Davigo, altresì presente il dottor salvato - qui gli diamo il benvenuto, essendo la prima volta mi pare che partecipa a questo consesso. Chiedo al dottor Mignini se acconsente al collegamento con Radio Radicale.

Mignini: non ho problemi

Leone: No?

Mignini: sì sì va bene acconsento

Leone: Ah, "non ho problemi" potevo anche intenderlo nel senso opposto... anche perché non è un "problema" ...

Mignini: No, no no...

Leone: Va bene, allora possiamo... se non ci sono eccezione preliminarissime possiamo andare avanti, diamo la parola alla collega San Giorgio con la relazione, prego

San Giorgio: grazie Presidente. Il dottor Giuliano Mignini Sostituto Procuratore Generale della Corte d'appello di Perugia è incolpato dell'illecito disciplinare di cui agli articoli uno e due, comma uno lettere A, G, L del decreto legislativo ventitré febbraio 2006 numero 109. In quanto, quale Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia in data sei novembre due mila sette invettiva nel procedimento penale a carico tra gli altri di Raffaele Sollecito, decreto di fermo di quest'ultimo per il reato di concorso in omicidio aggravato e violenza sessuale, e benché detto provvedimento fosse privo di ogni espressa prescrizione circa la dilazione del diritto del fermato a conferire con il proprio difensore, non consentiva che tale diritto fosse esercitato dal Sollecito. Il fermo veniva eseguito nello stesso giorno in cui era stato emesso il relativo decreto, e all'udienza di convalida tenuta l'8 novembre 2007 davanti al G.I.P. del Tribunale di Perugia, a fronte delle eccezioni di nullità sollevata dal difensore del Sollecito per asserita violazione di diritto di difesa, il dottor Mignini, su

richiesta del GIP faceva presente di avere disposto con proprio provvedimento il divieto di colloquio, che veniva poi revocato dello stesso GIP.

Come rilevato anche dal PM di Firenze - prosegue il capo di incolpazione - nella richiesta di archiviazione da lui formulata nei confronti del dottor Mignini, in data 25 marzo 2014, e accolta da cui il GIP in data 27 maggio 2014, dalle risultanze acquisite emergeva - testualmente - che nessun provvedimento scritto di dilazione del colloquio con il difensore era stato emesso dal predetto. Inoltre, l'esistenza di un provvedimento orale di dilazione dell'esercizio del diritto del fermato di conferire con il proprio difensore risultava anche dal verbale di consegna di Raffaele Sollecito alla casa circondariale di Terni in data 6 novembre 2007 da parte della Squadra Mobile della Questura di Perugia, nel quale era testualmente dato atto che il PM aveva disposto regime di isolamento e di divieto di colloquio tra gli stessi i loro legali. In tal modo, secondo la Procura Generale, il dottor Mignini, arrecando un ingiusto danno al fermato, emetteva oralmente, con grave e inescusabile violazione di legge, il sopra specificato provvedimento, in palese contrasto con l'inequivoca lettera degli articoli 104, commi 3 e 4 codice procedura penale, trentasei comma tre disposizioni attuazione dello stesso Codice, che al riguardo prescrivono rispettivamente il decreto motivato e la consegna/esibizione di esso agli aventi diritto. Interrogato in ordine i fatti di cui alle contestazioni dal Procuratore Generale, il dottor Mignini ha fatto presente, depositando una memoria con allegata della documentazione, che a causa della concitazione dei momenti che avevano accompagnato il fermo del Sollecito e di Amanda ex Knox, non aveva emesso un provvedimento formale ai sensi dell'articolo 104 codice di procedura penale, precisando però che tale omissione non aveva prodotto alcun danno alla difesa di dell'indagato, che aveva potuto comunque colloquiare con i difensori prima dell'udienza di convalida. Fece anche presente che nel corso di colloqui intercorsi con alcuni funzionari della Squadra Mobile in i locali di cui l'ufficio, qualcuno di essi aveva prospettato l'opportunità di una dilazione del colloquio del Sollecito con il difensore, ricevendone dall'incolpato una dichiarazione di disponibilità in tal senso, nel convincimento che sarebbe stato poi predisposto un provvedimento ad hoc che egli avrebbe sottoscritto. All'esito dell'istruttoria, il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto la fissazione della udienza di discussione del procedimento; l'incolpato ha chiesto l'ammissione dell'esame di alcuni testi, richiesta che è stata accolta.

Leone: E allora, come dicevamo c'è stata l'ammissione di tre testi, se non ci sono accezione possiamo andare avanti con l'esame...

Davigo: La dottoressa Napoleoni.

[5'23'']

Leone: Sì, generalità, funzioni, e poi la formula di rito, prego

Napoleoni: sì, Monica Napoleoni, nata a Roma 11-11-1963, sostituto commissario della Polizia di Stato al tempo responsabile della squadra omicidi della Questura di Perugia

Leone: La formula di rito

Napoleoni: Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.

Leone: Dottor Davigo è tutta sua, prego

Davigo: Senta, Lei era presente sul luogo in cui è avvenuto l'interrogatorio per la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari?

Napoleoni: A carico di Sollecito?

Davigo: Sì di Sollecito

Napoleoni: Sì.

Davigo: e lei sa se prima dell'interrogatorio il difensore ha potuto conferire con il suo assistito?

Napoleoni: Si guardi, ricordo proprio che li ho visti conferi... gli ho visti parlare per diversi minuti si erano messi da una parte nell'Aula dove poi si sarebbe celebrata diciamo la convalida

Davigo: Ovviamente questo con autorizzazione del magistrato procedente, il giudice per indagini preliminari?

Napoleoni: Sì.

Davigo: Io non ho altre domande

Leone: Procuratore?

PG (=Procuratore Generale): Non ho domande.

Leone: Non ha domande. Ci sono domande?
(voci): No.

Leone: Perfetto allora la ringraziamo

Napoleoni: Grazie a voi

Leone: Può andare, e chiamiamo l'assistente capo Lorena Zugarini

Leone: Si accomodi, generalità e funzioni prego

LZ (=Lorena Zugarini): Assistente Capo della Polizia di Stato, Lorena Zugarini, Questura di Perugia.

Leone: Sì, dice la formula?

LZ: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza

Leone: Si accomodi dottor Davigo

Davigo: Lei ha assistito, non all'interrogatorio comunque era presente al momento in cui il giudice per le indagini preliminari interrogò Sollecito per la convalida del fermo?

LZ: Sì, al carcere di Capanne.

Davigo: Mi sa dire se ci fu colloquio tra il difensore e il suo assistito Sollecito prima dell'interrogatorio?

LZ: Sì, infatti mi ha anticipato; prima dell'inizio, prima dell'interrogatorio, l'avvocato Tedeschi ha parlato con il suo assistito Sollecito Raffaele.

Davigo: Su consenso, ovviamente, del giudice per le indagini preliminari, suppongo

LZ: del giudice e del pm che era lì presente

Davigo: Non ho altre domande

Leone: Sì, Procuratore Generale? Ci sono domande?

(voce): c'è il...

Leone: Prego

Consigliere(Luca Palamara): Sa dire quanto è durato il colloquio?

LZ: Mi ricordo che è durò un pochino perché, tanto che se non mi sbaglio nell'Aula c'erano le dei banchi, io ero seduta su dei banchi, dato che sentivo quello che si dicevano loro, per correttezza mi alzai e mi allontanai. Da dove erano loro mi spostai in fondo, mi misi parlare addirittura con la guardia carceraria che era lì. Insomma per un po' di tempo. Adesso sinceramente se furono dieci minuti o furono due ore non glielo so dire.

Consigliere: e rimasero sono solo loro due?

LZ: Appartati. No no, all'interno dell'Aula c'eravamo un po'tutti, poi rimasero loro appartati da una parte se non mi sbaglio, ripeto, dietro le mie spalle verso il fondo dell'Aula

Consigliere: Va bene. Grazie

Leone: Se non ci sono altre domande, grazie può andare

LZ: Grazie a lei, buongiorno.

Leone: L'appuntato Danilo Paciotti.

Leone: Prego... ecco, generalità e funzione

DP (=Danilo Paciotti): allora.. scusi. Appuntato scelto dei Carabinieri Danilo Paciotti in servizio presso la Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Perugia.

Leone: Prego, la formula per cortesia

DP: consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza

Leone: grazie. Si accomodi dottor Davigo

Davigo: Lei ha redatto una relazione di servizio, vuole riferire alla sessione giudicante qual è l'oggetto di questa relazione?

DP: Sì, l'oggetto della relazione, ehm, in primis il.. diciamo il mancato, il differimento del colloquio tra il difensore avvocato Tedesco con Raffaele Sollecito

Davigo: Ecco che cosa era accaduto? Lei era presente quando...?

DP: Sì, allora la notte, io all'epoca dei fatti ero l'addetto di polizia giudiziaria del dottor Mignini, quindi ho coadiuvato il dottore nell'attività di indagine. Ricordo che la notte tra il cinque il sei, il sei mattina diciamo, venni contattato dal dottor Mignini intorno alle sette - sette e un quarto, lo ricordo perché ero in viaggio da

Gubbio a Perugia, nel quale dottore mi informava dell'accaduto di quello che era successo la notte, quindi mi chiese di raggiungerlo in questura, cosa che io feci, e di coadiuvarlo nell'attività diciamo degli atti che stava facendo. Mentre ci trovavamo negli uffici della Questura, non ricordo chi fu di preciso, però venne chiesto al dottor Mignini che sarebbe stato utile, necessario ai fini investigativi, il differimento del colloquio tra il difensore.. tra i difensori e gli indagati del... del processo, quindi: Lumumba, Amanda Knox, Raffaele Sollecito. Il dottore rispose - non so se era a un dirigente - che comunque avrebbero dovuto fare una richiesta scritta, motivata, lui avrebbe valutato e avrebbe fatto un provvedimento. Come faceva in tutte le altre occasioni insomma, sulle richieste della polizia giudiziaria.

Davigo: Lei ricorda se il dottor Mignini ha trascorso la notte in questura?

DP: Sì, molte ore. Molte ore dalla notte, sì.

Davigo: non ho altre domande

Leone: grazie. Procuratore Generale? prego.

[11'43'']

PG (=Procura Generale Luigi Salvato): Presidente, siccome mi manca la pagina, la seconda pagina della relazione, in che data è stata fatta questa relazione?

DP: è stata fatta un mese fa circa...

PG: Lei ha parlato di questa vicenda, del provvedimento, negli anni successivi al verificarsi del fatto con qualcuno? era a conoscenza...?

DP: no no, non ne abbiamo riparlato, perché...

PG: le posso chiedere come mai ha questo ricordo preciso... ?

(voci...) Va bene

PG: Come mai a questo ricordo così preciso a distanza di otto anni

DP: Non me ne rendo conto... no no no ha ragione, non è preciso però mi ricordo che eravamo nella stanza, in un ufficio messo a disposizione dal, penso, il dirigente della squadra mobile, e proprio alla fine degli atti, ricordo, mentre stavamo andando via, avevo accompagnato il dottor Mignini, ero andato con un autista della Procura anche per riportarlo in Procura, ricordo che si avvicinò qualcuno ma non ricordo ecco chi, ma sarà un dirigente, che chiese al dottor Mignini questo... questo differimento, se sarebbe stato il caso di farlo, ecco questo sì

Leone: Grazie. Ci sono domande? No. Può andare grazie.

DP: Grazie a tutti buongiorno

Leone: Sì e abbiamo esaurito.. Vuol rendere dichiarazioni?

Mignini: Sì, io volevo...

Leone: Adesso, all'esito, quando vuole.

Mignini: Sì sì, no.. posso? Dunque io, per quello che è possibile... sì, scusate... Per quello che ricordo anche

Leone: Stia, stia anche seduto..

Mignini: come?

Leone: stia anche seduto non c'è ne nessun..

Mignini: Non c'è problema. Per quello che ricordo, sono passati otto anni, e c'era fra l'altro anche che avevo passato la notte in questura e quindi era... c'era... c'era molto, molto fermento perché c'era questa svolta nelle indagini. Io ricordo, adesso non ricordo con esattezza le parole ma le parole potrebbero essere perfettamente quelle che ha espresso il l'appuntato Paciotti, cioè: di fronte a questa... mentre io stavo.. io stavo facendo il decreto di fermo, stavo facendo l'informazione di garanzia per l'ispezione corporale... l'ispezione corporale, le deleghe di indagine perché era un momento di svolta nelle indagini, c'era da verificare la posizione del.. di Lumumba (che sarebbe poi risultato calunniato da Amanda Knox) quindi avevo molte cose da fare, io mi ricordo che qualcuno – non escluderei neppure che l'abbia fatto per telefono questo io non me lo ricordo – mi prospettò, mi disse: “ma ritiene che sia opportuno fare una dilazione del colloquio?” e io risposi in termini - io non ho dato nessun provvedimento orale, né tanto meno scritto - io risposi in termini di poss.. diciamo di possibilità, dico: mandatemi voi, ecco grosso modo la... io non ricordo le parole esatte però il concetto è quello: “Va bene, io sono disponibile, mandatemi una richiesta motivata, perché ho bisogno di una... della motivazione per differire il colloquio, e io valuterò, e semmai adotterò i provvedimenti necessari”. Io, poi quando – questo il punto – quando io poi ho questo di... questo, questo discorso poi, ovviamente non mi è stato più fatto, io non ho avuto più... io ho pensato alle indagini, ho pensato... poi la, il giorno della dell'udienza di convalida vengo a sapere che - cioè la.. la.. la.. il G.I.P. dice appunto che c'era stato il, la casa circondariale, che aveva che aveva vietato il, il .. il colloquio, l'aveva aveva .. invocando un provvedimento che però non è non c'era agli atti. La casa circondariale ha disposto il... ha vietato il colloquio col difensore, fra l'altro gli atti erano già pervenuti alla cancelleria del GIP, perché questo è avvenuto dopo che gli atti erano... io li ho mandati entro le 14:00 del 7., e il colloquio è avvenuto poco dopo, e quando io ho sentito, ho saputo questo, dico mi ha mi sono ricordato della prospettazione di questa esigenza, poi vengo informato che la casa circondariale aveva vietato il colloquio, e deduco, a titolo di deduzione io l'ho fatto: deduco che dovevo avere emesso un provvedimento. Io parlo, fra l'altro, e dico: “ci deve essere scritto, deve essere agli atti” nel.. nel delle dich... nel verbale di.. di interrogatorio, di... garanzia. E infatti poi dò disposizioni all'appuntato Paciotti: “cercami il provvedimento”, perché davo [per scontato]: se.. se la casa circondariale ha vietato il colloquio, ci deve essere un provvedimento. Lui non lo trovò, e io mi sono convinto che quindi c'era stato uno un equivoco fra... che era insorto fra me e la polizia giudiziaria. Questo è quello che io posso dire non... non mi pare di poter aggiungere altro ecco, questo. E poi c'è stato il colloquio, questo me lo ricordo. Quando mi fu chiesto - non ho avuto contatti col difensore non mi ha chiamato - la mattina dell'interrogatorio di garanzia mi dice: “Dottore, posso parlare con il mio assistito, perché non c'ho parlato?”, “Faccia pure non c'è problema” anzi, fui io che detti... anche se ormai era.. era di fronte al GIP, ma fui io che detti diciamo, che... che invitai pure ad avere il colloquio al difensore, perché il GIP non era ancora arrivata. Dico: “Faccia pure, non ci sono problemi”.

Leone: Va bene allora sono ci sono nostre richieste e chiusa l'istruttoria dibattimentale possiamo passare la parola al procuratore, prego

PG: La premessa dalla quale ci si deve muovere credo che sia quella che è pacificamente provato il fatto che costituisce il nucleo fondante dell'incolpazione, cioè il fatto che a Raffaele Sollecito non sia stato consentito di avere dei colloqui con il difensore fino alla mattina dell'interrogatorio, è pacifico. Le stesse testimonianze che abbiamo ascoltato, addotte a favore della dottor Mignini evidentemente dimostrano solo questo, che vi era stato un provvedimento orale, che però, diciamo così *in limine litis*, fu consentito a Sollecito di avere questo colloquio. Quali sono gli elementi che consentono di ritenere provata questa mia affermazione? In primo luogo l'esito delle richieste che sono state formulate dal Pubblico Ministero di Firenze - e le trovate a pagina tre del fascicolo. Poi, la relazione della polizia giudiziaria del 6 febbraio 2014, e la trovate a

pagina quattro del fascicolo. E la re.. che sarebbe la relazione della commissario di PS Antonio Binna del 6 marzo 2014 a pagina 29. Che di un provvedimento scritto che impedisse un colloquio non vi sia traccia è pacifico alle risultanze della pagina quattordici. E ripeto, che è certo che il Sollecito non poté avere dei colloqui risulta oltre che alle stesse testimonianze di stamattina, dalle univoche dichiarazioni dell'avvocato Tedeschi che abbiamo acquisito agli atti a pagina 111 del fascicolo. Ma in realtà, a ben vedere, neppure il dottor Mignini contesta la circostanza, solo non ricorda di avere emanato un divieto in forma orale, e parla di un procedimento di formazione del provvedimento che sarebbe così... per così dire, abortito. Allora, l'ulteriore passo da esaminare è: c'è stato questo divieto? Ma il divieto è stato frutto di un ordine orale impartito dal dottor Mignini? A me cred.. sembra che dal fascicolo emergano univoci elementi in questo senso. In primo luogo la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di Firenze in data 25 marzo 2014, che da un canto ha dato atto dell'inesistenza del provvedimento, dall'altro ha indicato gli specifici elementi sviluppando congrue argomentazioni che quindi rendano alla Sezione... che permettono alla Sezione disciplinare di avervi riguardo, a conforto delle conclusioni che: l'ordine fu effettivamente impartito in forma orale dal dottor Mignini. Ne abbiamo gli ulteriori elementi ai quali facevo riferimento: In primo luogo il verbale in data 6 novembre del 2007 che troverete a pagina 33, di consegna del Sollecito alla casa circondariale, in questo verbale è dato espressamente atto dell'ordine che era stato impartito dal pubblico ministero, quindi non credo si possano avere dubbi sul punto. Poi, valore dirimente ha il verbale dell'udienza di convalida in data 8 novembre 2007 che troverete a pagina 20. Perché se leggiamo il verbale, noi troviamo l'ammissione espressa da parte del dottor Mignini di avere impartito l'ordine. Egli infatti ha contestato l'eccezione di nullità della difesa, eccezione di nullità che la difesa aveva sollevato proprio perché non aveva potuto avere colloqui con l'avvocato. Rivendicando il dottor Mignini il potere di vietarlo. E poi significativamente, e virgol.. ha detto testualmente: disponendo "comunque" la revoca di tale divieto. In questi termini è l'affermazione, quindi ovviamente, se nel verbale leggiamo che il dottor Mignini ha "comunque" disposto la revoca del divieto, evidentemente ha riconosciuto apertamente e chiaramente che questo ordine lo aveva emanato.

E non era in questione il potere del pubblico ministero di vietare i colloqui -che è certo che l'avesse - ma le modalità con cui questo potere doveva essere esercitato.

E a questo punto devo necessariamente far riferimento alla parte del verbale a pagina ventuno dove leggiamo: il giudice, sentito il PM il quale fa presente di aver disposto con proprio provvedimento il divieto di colloquio – quindi: è il Pubblico Ministero che afferma davanti al giudice di aver disposto con proprio provvedimento il divieto di colloquio. Non vedo come sia possibile quindi negare questa cosa. D'altro canto il dottor Mignini, nell'interrogatorio che ha reso il tre e 2 dicembre 2014, e soprattutto nella memoria, ha però contestato di aver impartito questo ordine. Quali sono le circostanze che fondano la tesi? In primo luogo, sostiene il dottor Mignini che nella concitazione di quei momenti e nel corso dei colloqui che aveva avuto con funzionari della Squadra Mobile, qualcuno gli prospettò l'opportunità di una dilazione del colloquio del... del Sollecito col difensore. E il dottor Mignini ci dice che lui dava per scontato che la polizia avrebbe comunque poi provveduto a predisporre questo provvedimento. Quindi, qual è la tesi, si sarebbe trattato di una sorta di scambio preliminare di opinioni in preparazione di questo provvedimento. La seconda circostanza riferita dal dottor Mignini è che lui il 7 novembre 2007, incontrando l'avvocato Tedeschi percorrendo un tratto delle scale mobili che conducono dalla procura all'esterno della Prefettura, e parlò con l'avvocato Tedeschi, che però non fece nessun riferimento a questo divieto di colloquio. E indica poi che l'avvocato Tedeschi si era dopo sentito oppure questo divieto di colloquio. Poi, ritiene che la risposta data all'eccezione, egli la diede – quella che io ho valorizzato – nel corso dell'udienza di convalida, e gliela diede perché riteneva per scontato che vi fosse un provvedimento scritto. E infine valorizza le deposizioni testimoniali che già erano sostanzialmente acquisite agli atti perché c'era la relazione della dottoressa Napoleoni e dell'assistente Zuccarini che affermavano queste circostanze.

Confesso che questa tesi, per quanto suggestiva, non mi sembra convincente. E la sezione disciplinare è chiamata a stabilire, si troverà di fronte, si trova quindi di fronte a due tesi contrapposte, e deve stabilire quale è sorretta da elementi che la rendono logicamente probante.

E credo che sia evidente la intrinseca attendibilità e logicità degli elementi che fondano la tesi affermativa

dell'esistenza di un ordine meramente verbale. E perché? In questo senso depone innanzitutto la considerazione che il dottor Mignini non oggi, a otto anni, ma allora, nell'immediatezza dei fatti, cioè il giorno dopo in cui aveva emanato questo provvedimento orale, aveva affermato di averlo emanato, non l'aveva negato, e leggo le affermazioni rese nel corso dell'interrogatorio. Lo stesso dottor Mignini ci dice, e credo giustamente, che a distanza di sette anni: "non ricordo con assoluta precisione tutto quello che concerne questo ipotizzato provvedimento". Questa testuale affermazione del dottor Mignini la leggete a pagina cinquantasei. Però è strano, mentre è possibile che non ricordi oggi che sono passati otto anni, è strano che non ricordasse l'otto novembre del 2007 a distanza di a meno di quarantotto ore dai fatti. Ed è strano che non ricordasse la circostanza, non solo perché il lasso di tempo trascorso era stato brevissimo, e quindi in sé era proprio la brevità del tempo a rendere necessario il ricordo, ma soprattutto perché la questione aveva formato oggetto di un'espressa eccezione, quindi necessariamente il suo ricordo era stato sollecitato da questa eccezione che era stata sollevata dalla parte. Allora, l'unica logica di deduzione che è possibile ricavare, è che egli, nell'immediatezza all'epoca, giustamente, plausibilmente e ragionevolmente, serbava un preciso ricordo di tutto quello che era accaduto. Al punto che, ripeto, egli non aveva contestato l'esistenza o l'inesistenza dell'ordine, ma aveva rivendicato il potere di impedire i colloqui. Ora, mi sembra difficile immaginare che nell'immediatezza dei fatti, a fronte di un'eccezione della difesa che diceva: *excepisco* la... che aveva *excepito* una nullità perché non c'era questo provvedimento, la prima cosa che avrebbe dovuto fare il dottor Mignini, dice: "ma io non ho mai emanato questo provvedimento", e avrebbe adottato evidentemente i provvedimenti consequenziali nei confronti di coloro che avevano impedito a Raffaele Sollecito avere il colloquio con il difensore, nonostante egli non avesse mai emanato nessun provvedimento. E appunto ripeto, non è giustificabile che lo stesso GIP respinse l'eccezione proprio sul rilievo che il dottor Mignini questo provvedimento lo aveva emanato. Allora, qual è la conclusione, l'unica logica conclusione che la Sezione disciplinare può trarne? E' che proprio quel decorso del tempo, che come giustamente indicato nella memoria difensiva ha reso ovviamente sfocato il ricordo, induce a ritenere scarsamente affidante quella sostenuta adesso. Non è ovviamente un problema di verità o meno della tesi, è un problema di logico, logica possibilità di ricordare o meno determinati fatti e quindi di un ricordo che sfuma. Quindi, sicuramente il dottor Mignini è degno della massima attenzione e considerazione e attendibilità quando ci dice oggi determinati particolari. Però, è con altrettanta chiarezza che la logica ci impone di dire che le cose che dice oggi non sono attendibili come quelle che aveva detto nel corso dell'interrogatorio dell'8... dell'8 novembre. E, ripeto la tesi sostenuta d'udienza dimostra proprio che egli non aveva dubbi sul fatto di avere impartito l'ordine. Abbiamo sentito però stamattina i testi io, come avete visto non ho ritenuto di fare domande perché d'ò per scontato, cioè le circostanze che abbiamo ascoltato stamattina risultavano già dalla relazione in atti, e per me credo non siano affatto contestabili, cioè quelle relative al fatto che la mattina dell'interrogatorio il difensore del Sollecito abbia avuto una possibilità di avere un rapido colloquio, un limitato colloquio ma questo fatto secondo me incide non ai fini dell'affermazione dell'esistenza degli elementi costitutivi dell'incolpazione, ma i fini dell'eventuale sussistenza dell'articolo 3 bis, e quindi ha una valenza diciamo del tutto diversa. Ora, ritenuta provata quindi... riterrei che la Sezione Disciplinare dove debba concludere nel senso che sono e provato il fatto storico che è posto a base dell'incolpazione.

Secondo passaggio: se questa violazioni integri poi in astratto l'illecito che è stato contestato.

Credo che la violazione contestata dal punto di vista giuridico sia evidentemente certa, perché in virtù del quarto comma dell'articolo 104 del Codice di procedura penale il pubblico ministero ha il potere di dilazionare il colloquio, ma egli però ha il potere previsto dal terzo comma, e questo stabilisce che questo potere va esercitato con decreto motivato. Provvedimento che può anche costituire parte integrante - attenzione - dell'ordinanza impositiva della misura cautelare ce lo dice la propria sentenza Trimboli del 2004. Ed è altrettanto certo secondo la giurisprudenza di legittimità, che il richiamo del terzo comma impone di ritenere che anche il provvedimento del PM deve presentare tutti i requisiti del provvedimento emanato dal giudice, quindi la motivazione. Ce lo dice una sentenza addirittura remota, agli albori del nuovo codice, la sentenza Monreale del 1992, non vi sono successivi, diciamo, interventi alla giurisprudenza di legittimità, proprio perché il principio è sostanzialmente pacifico.

Ed in coerenza con l'articolo 104, l'articolo 36 delle disposizioni di attuazione al terzo comma stabilisce che copia del decreto... deve essere consegnata a chi esercita la custodia, e da questi esibita alla resta

all'arrestato o al fermato. [32'44'']

Ora, ritengo di dovere necessariamente enfatizzare l'importanza della motivazione perché altrimenti effettivamente sarebbe dubbia la stessa possibilità di ipotizzare una violazione di legge relativa.

La motivazione di grande importanza, ma perché la dilazione può essere disposta per ragioni eccezionali e specifiche di esigenza di cautela, dice la giurisprudenza di legittimità, per necessità fuori dal comune attinenti allo svolgimento delle indagini, quali ad esempio l'esigenza di evitare la possibilità di... di impostazione di preordinate e comuni tesi difensive di comodo.

Ricordo fra le altre le sentenze del 2003 Vinci del 2001 D'Ambrogio, del 2001 Pignalosa. E comprendiamo l'importanza della motivazione perché ci troviamo di fronte a un provvedimento che incide su un diritto costituzionalmente garantito dell'imputato.

Relativamente alle conseguenze della violazione, è... è certo che secondo la giurisprudenza della Cassazione indicherà una disciplina, della... di una nullità del regime intermedio, ma è inutile attardarsi sotto questo profilo perché... in ambito disciplinare ciò che è importante è che si determina una nullità, e abbiamo un atto che incide su un diritto costituzionalmente garantito. Quindi se c'è una sicura violazione della legge processuale, il problema è se questa violazione di legge possa avere rilevanza disciplinare.

A questo punto non posso che rinviare alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e di questa Sezione disciplinare, ricordando che ovviamente i livelli di accertamento dalla violazione di legge nel giudizio ordinario, e della rilevanza della violazione di legge in sede disciplinare, sono diversi.

Sono diversi perché non interessa in sede disciplinare accertare la tipologia esatta dell'inesattezza tecnico giuridica, ma interessa accertare se l'inesattezza, se la violazione di legge sia espressiva di una condotta di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità, o limitata diligenza, suscettibili di incidere negativamente in concreto sul prestigio dell'ordine giudiziale. Ricordo fra le tante le sentenze delle Sezioni Unite per le più recenti: 11069 del 2012 e 20159 del 2010. E peraltro in questo accertamento è ovvio che non ha nessuna rilevanza quello che poi è stato l'esito del giudizio penale. Perché nella memoria difensiva, depositata nel corso dell'istruttoria, il dottor Mignini enfatizza il fatto che l'imputato di questo procedimento Raffaele Sollecito a quella data era stato condannato, quasi come per dire la condanna rende meno rilevante la violazione. E' evidente che non è questa l'ottica nella quale dobbiamo guardare la rilevanza o meno dalla violazione, perché oserei dire a questo punto, dovendo decidere oggi a sentenza completamente ribaltata, dovremmo ricavare, per lo stesso presupposto era stato posto a base della memoria difensiva, che è in *re ipsa* la rilevanza disciplinare della violazione, perché Raffaele Sollecito poi è stato assolto. Questo non interessa. Interessa che quel tipo di provvedimento che non consente di avere un riscontro delle ragioni, cioè il provvedimento in forma orale, è evidentemente tale da integrare l'illecito disciplinare.

Però a questo punto si pone un ulteriore problema: uno, di qualificazione, cioè se ricorrono la lettera A e la lettera G e se ci sia il concorso, la possibilità di concorso fra la lettera A e la lettera G. Non ritengo sia questo il giudizio per approfondire questo profilo, essendo sufficiente richiamare le Sezioni Unite all'ultima, la 4954 del 2015 che in altro giudizio, dove il problema diciamo è più rilevante, affronterò, comunque questa sentenza delle Sezioni Unite chiaramente ha stabilito la possibilità del concorso, ma non ritengo di dover tediare la Sezione su questo profilo per un problema dirimente. Ché credo che sussistano comunque i presupposti per l'applicabilità del 3 bis.

Perché innanzitutto devo ricordare che è necessario che la Sezione disciplinare d'ufficio si ponga il problema, si deve porre il problema di verificare se sussista il carattere di offensività del bene giuridico tutelato... dalla norma, perché per giurisprudenza costante di questa Sezione - richiamo per tutte la sentenza 20159 del 2012 - la sanzione può e deve essere irrogata esclusivamente quando si accerti che i valori... tutelati dalla norma disciplinare sono stati messi a rischio.

Quindi non è possibile enfatizzare ai fini della offensività il carattere meramente formale della violazione, perché anche a fronte di illeciti formali è pacifico, e anche quando la gravità costituisce elemento costitutivo dell'illecito, è pacifico che è possibile, è possibile, e deve essere applicato il 3 bis.

In particolare richiamo l'attenzione della Sezione una sentenza recentissima delle Sezioni Unite, la sentenza 29 ottobre 2015 numero 22092, che ha appunto ribadito che il 3 bis è applicabile a tutte le ipotesi previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 109, allorché la fattispecie si è realizzata ma il fatto risulti in concreto non capace di ledere il bene giuridico, quindi, posto che le Sezioni Unite hanno confermato che

la Sezione disciplinare ha il dovere di procedere d'ufficio a una valutazione sul punto, dobbiamo accertare quali elementi la sezione deve valutare. Deve valutare le caratteristiche e le modalità che connotano il fatto e verificare la concreta offensività quale emerge dalle risultanze istruttorie. E, evidentemente hanno poi rilievo l'incensuratezza o meno dell'incolpato e l'unicità dell'episodio.

Ora, se questi sono i parametri, mi sembra che relativamente alla condotta del dottor Mignini, ma anche alla configurabilità del danno, dobbiamo considerare che dalle deposizioni dei testi che abbiamo ascoltato oggi, e già però lo sapevamo ecco perché forse era sostanzialmente inutile ascoltare questi testi, dalle relazioni in atti, abbiamo avuto la certezza che comunque almeno la mattina prima ancora che fosse stata formulata l'eccezione il dottor Mignini ha consentito il colloquio. E' chiaro che come dice l'avvocato Tedeschi a pagina 111, questo colloquio non ha soddisfatto pienamente l'esigenza, altrimenti ovviamente non ci sarebbe stata nemmeno la violazione. Però è certo che c'è stata una respiscenza da parte del dottor Mignini che, prima ancora che fosse sollevata l'eccezione, ha comunque consentito un colloquio preliminare.

E d'altra parte non rileva l'assoluzione del Sollecito, così come non avrebbe rilevato per affermare od escludere la violazione, la condanna, allo stesso modo non può interessare ha affatto la sezione disciplinare il fatto che poi sollecito sia stato assolto. E inoltre, ai fini della valutazione delle modalità del fatto, è chiaro che noi non dobbiamo giudicare a posteriori, ma ci dobbiamo porre nelle condizioni esistenti nel momento in cui l'atto veniva emanato. E' evidentemente che è.. ragionevolmente... è ragionevole, è plausibile tenere conto che in quel contesto di circostanze, di indagini particolarissime, di un caos, sia potuto accadere che qualche tassello della macchina procedimentale sia saltato, non doveva saltare ma è possibile ritenere che sia saltato, e nel contesto comunque sia stato tale, grazie anche al fatto che poi, ripeto, il difensore ha potuto colloquiare, sia pure *in limine litis*, con il suo difensore, da incidere sulla offensività del fatto.

E concludo quindi chiedendo l'assoluzione del dottor Mignini perché l'illecito disciplinare non è configurabile, in quanto il fatto è di scarsa rilevanza.

[42'57"]

Leone: Grazie. Dottor Davigo...

Davigo: Grazie signor Presidente. Non nascondo alla sezione che questa vicenda suscita in me una certa preoccupazione, per il messaggio che deriva dai criteri di utilizzo dell'esercito dall'azione disciplinare. Intanto è la seconda volta che io mi occupo della vicenda Meredith, perché ho difeso davanti alla precedente Sezione disciplinare l'altro Sostituto Procuratore che si è occupato del procedimento, a cui era stato contestato di avere liquidato il compenso per una consulenza tecnica con decreto non motivato - a parte che poi è stata assolta perché il decreto era motivato - ma il problema è che in allora io rimasi colpito dalla richiesta del rappresentante della Procura Generale, che disse in udienza: "quando un procedimento a una particolare risonanza ci vuole una cautela decisamente maggiore". Il messaggio è: stai lontano dai guai, se un procedimento alla particolare risonanza evita di occuparsene perché se no finisce nei guai, e infatti la prova è che sono finite nei guai tutti e due.

Allora, qui siamo per quanto riguarda la posizione Sollecito - tralasciando quella della collega Comodi - al sesto grado di giudizio. Al sesto grado di giudizio: faccio una sintesi. Sollecito e la Knox vengono condannati in primo grado, assolti in appello; la prima sezione della Corte Suprema di Cassazione annulla con rinvio, sull'assunto di errori commessi dalla Corte d'Assise d'Appello; il giudice di rinvio, in puntuale adempimento della sentenza della Prima Sezione Penale, condanna; e la Quinta Sezione annulla senza rinvio. Già queste cose qui a me suscitano sempre una certa perplessità, perché posto che l'imputato salvo i casi di prescrizione può essere solo assolto condannato, se lo assolve, annullano con rinvio, se lo condannano assolvono senza rinvio, ma che devono fare i giudici di merito? Io credo che la Cassazione farebbe bene interrogarsi su queste situazioni che si determinano, anche perché io mi sono preso la briga di leggerle tutte e due le sentenze della Cassazione, non vi dico qual è la mia opinione perché non rileva qui, ma quello che mi ha colpito negativamente è un passaggio della sentenza ultima, quella della quinta, dove dice che il giudice di rinvio è stato tratto in inganno da un errore commesso dalla Prima Sezione. Può darsi pure, eh,

per carità, ma io ero fermo l'idea del giudicato. *Facite de albo nigro e de nigro albo*: quand'anche la prima sessione avesse sbagliato, era giudicato, non potevano più tornare sul punto perché dire "ha sbagliato".

Chiuso l'argomento. Veniamo alla questione che ci riguarda. Avendo fatto da tantissimi anni questo mestiere, prima nel ruolo di giudice poi di pubblico ministero, poi di nuovo di giudice, sono dell'idea che psicologicamente le subordinate nuocciano sempre alla tesi che il difensore sostiene. Perché quando mi capitava di fare il giudice, sentivo un difensore che appassionatamente veniva a perorare l'innocenza del suo assistito, e poi da ultimo diceva: in ogni caso le attenuanti generiche. Dicevo allora: non è poi così innocente se mi viene a chiedere le attenuanti generiche, tanto il giudice se vuole gliele dà lo stesso senza bisogno che tu le chieda. Allora io faccio sempre alla rovescia: parto sempre dalle subordinate, e poi parto, parlo della principale, e cominciamo dalla subordinata più brutta che porterebbe la decadenza: per cominciare, è tardivo l'esercizio dell'azione disciplinare.

Perché questa stessa vicenda è stata oggetto di ricorso per Cassazione, è stato oggetto di ricorso per Cassazione addirittura in sede cautelare. La Procura Generale ne ha avuta perfetta conoscenza. Perché c'era il rappresentante della Procura Generale in udienza. Ora lo so che mi dicono, perché me lo dicono sempre: ma un conto è quello che la procura generale fa come organo requirente innanzi alla Corte di Cassazione, e un conto è quello che fa come organo disciplinare. Ma allora io vorrei sapere, com'è che qualche volta accade che in udienza il Sostituto Procuratore Generale ci chieda la trasmissione degli atti perché ha appreso una notizia di violazioni disciplinari? Bisogna scegliere. Non è che si può fare come si vuole. Se lo chiedono quando vengono conoscenza, vuol dire che quando vengono conoscenza lo sanno. Quindi, prima di tutto: è tardiva.

In secondo luogo. Il 3 bis. Beh qui la strada è spianata la già chiesta con molta capacità argomentativa il rappresentante della Procura Generale. E vorrei solo aggiungere alcune cose: qui non soltanto non c'è stato danno perché gli è stato consentito il colloquio prima dell'interrogatorio, ma io vorrei ricordare che il divieto di colloquio disposto dal pubblico ministero rileva soltanto se il Pubblico Ministero intende interrogare la persona in stato di detenzione, e attenzione, poiché non lo può interrogare con riferimento all'ordinanza di custodia cautelare, perché deve essere preceduto dall'interrogatorio di garanzia del GIP l'eventuale interrogatorio del Pubblico Ministero, lo può interrogare solo in relazione al provvedimento di fermo o di arresto. Sollecito non è mai stato interrogato dal Pubblico Ministero, quindi tra l'altro non avrebbe avuto alcun senso differire un interrog. un colloquio col difensore, se il Pubblico Ministero non ha interrogato o non intendeva interrogare la persona sottoposta a indagine, quindi, veramente non ci sono gli elementi per ravvisare un qualsivoglia danno nei confronti da persona sottoposta alle indagini.

E quindi in via subordinata chiedo prima di tutto, cioè per ultimo, la decadenza. Se, alla fine, sto andando a ritroso, se no, il 3 bis. E veniamo al merito.

Devo dire che il rappresentante della Procura Generale è stato molto abile, ma secondo me ha commesso un errore nell'applicazione della regola di giudizio. Perché, siccome il decreto legislativo 109 dice, continua a dire, come prevedeva anche la precedente normativa, che nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sul procedimento penale, la regola di giudizio da applicare non è quella che propone implicitamente – non l'ha detto esplicitamente, ma pone implicitamente - il Procuratore generale, cioè: il più probabile che non. E' la regola del superamento del dubbio ragionevole: al di là di ogni ragionevole dubbio. Non è "più probabile" che ricordasse meglio allora che ricordi male oggi.

Il problema è: è possibile o non è possibile che sia accaduto quello che dice Mignini: è un dubbio ragionevole o non è un dubbio ragionevole? Insomma un sostituto procuratore passa la notte in questura per un processo di estrema rilevanza, un terribile omicidio che ha portato tra l'altro con sé un altro processo in abbreviato per cui c'è un condannato cosiddetto irrevocabile, una condanna con sentenza irrevocabile per calunnia di una delle imputate, che ha calunniato - possiamo dire certamente, perché la sentenza è passata in giudicato - un altro che non c'entrava niente, e io mi chiedo, non voglio fare il processo al processo ma mi chiedo: ma santo cielo se qualcuno sottoposto a procedimento penale nel difendersi fa una calunnia, ci sarà un motivo! Di questo non si parla nella sentenza della quinta sezione. Comunque la Knox non è una vittima della giustizia perché comunque il presofferto ampiamente coperto dalla condanna irrevocabile per calunnia in danno di Lumumba o come si chiama, non me li ricordo mai nomi stranieri. Allora: ha fatto la notte in questura. Dice, ed è probabile, non c'è motivo di ritenere che questo non sia vero, credo che su questo è con me anche Procuratore Generale, che la polizia giudiziaria gli

ha proposto di vietare i colloqui con il difensore dell'indagato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Dice ancora Mignini, e soprattutto l'ha riferito l'appartenente alla sezione di Polizia Giudiziaria che è arrivato, assiste a queste cose, che Mignini risponde: "beh, fatemi una richiesta motivata" anche perché è comprensibile, uno è stanco, è affaticato, se devo fare questo provvedimento datemi una traccia motivazionale a cui ispirarmi spiegatemi le ragioni. A me pare assolutamente verosimile che dica così. Siccome è altrettanto pacifico che in atti non vi sia una richiesta scritta della polizia giudiziaria al pubblico ministero di adottare questo provvedimento, è chiaro che poi provvedimento non viene emesso. E' così inverosimile? Non è che Mignini abbia detto "guardate che di notte sono arrivati gli alieni e hanno sottratto dal fascicolo di un provvedimento che pure c'era".

Quindi secondo la regola di giudizio del superamento del dubbio ragionevole io debbo dire se si applicano le regole probatorie che tutti i giorni applichiamo nel processo penale, qui non è stato superato il dubbio ragionevole. E La versione che dà Mignini è: mi sono confuso, quando mi hanno detto "il colloquio non c'è stato, è stato vietato", di fronte al provvedimento, al cosiddetto biglietto di carcerazione che dice il PM ha vietato, dice allora se lo vietato ci sarà, il provvedimento, intanto comunque non importa perché io faccio parlare.

Aggiungo un'altra cosa, che avrei dovuto dire prima ma fa niente la dico adesso. Il Pubblico Ministero può disporre il divieto di colloquio il differimento al colloquio, solo fino a quando la persona sottoposta a indagini e a sua disposizione. Perché quando passa disposizione del giudice la competenza spetta al giudice. E infatti il giudice in ogni caso poi consente il colloquio, ma lo consente già prima Mignini, revocandolo - il Procuratore Generale ha parlato di respiscenza: io non direi di respiscenza dicendo nel dubbio ce l'ho fatto noto provvedimento e parlate parlate pure.

E quindi a me pare che la conclusione non possa che essere difettando il superamento il dubbio ragionevole l'assoluzione per essere rimasti esclusi gli addebiti.

E poi come ho detto in via subordinata il 3 bis, in via ulteriormente subordinata la decadenza nell'esercizio dell'azione, grazie.

[deliberazione]

In nome del popolo italiano la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, visti gli articoli 18, 19 decreto legislativo del 3 febbraio 2006 numero 109, dichiara il dottor Giuliano Mignini responsabile dell'illecito disciplinare ascritto, e lo condanna alla sanzione disciplinare della censura.

53'00''